

Cassazione: applicazione estesa del termine dilatorio di 60 giorni

Accesso breve con tutele

Va garantito il contraddittorio preventivo

DI STEFANO LOCONTE

Contraddittorio preventivo garantito anche in caso di accesso breve. Il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, volto a garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, si applica anche alle ipotesi di «accesso breve o istantaneo» finalizzato all'acquisizione della documentazione. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 5999/2018.

Nella fattispecie oggetto del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in cassazione contro la sentenza di seconde cure con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso a carico di una società, in relazione alla ripresa a tassazione di Iva e Irap, per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 212/2000.

L'ufficio deduceva la violazione della disposizione dello Sta-

tuto dei diritti del contribuente sul presupposto secondo cui il termine di dilazione ivi previsto non si applicherebbe alle ipotesi di «accesso breve» come quello posto in essere dai verificatori nei confronti della Società accertata, iniziato in data 18 ottobre 2010 ed esaurito il giorno successivo.

Gli Ermellini, optando per la motivazione semplificata, richiamano la disciplina vigente in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e sottolineano l'importanza del termine di cui al comma 7 dell'art. 12 della legge 212/2000, volto a impedire l'emissione di atti di accertamento «ante tempus», e la cui ratio è da rinvenire nella necessità di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale rappresenta primaria espressione dei principi (di derivazione costituzionale) di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente.

Ebbene, dette imprescindibili

garanzie non possono, secondo i Supremi giudici, non trovare applicazione anche agli atti di «accesso istantaneo» finalizzati all'acquisizione di documentazione, e ciò per due ordini di ragioni.

In primis, in quanto la succitata disposizione normativa «non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è comunque necessario, anche in caso di «accesso breve», redigere un verbale di chiusura delle operazioni (Cass. 2593/2014 e Cass. 15624/2014)».

In secondo luogo in quanto, anche in caso di accesso breve, «si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. sez. un. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12; peculiarità consistente nella autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli».

In tema di «accessi brevi» e contraddittorio preventivo, la sezione tributaria della Cas-

sazione si è di recente pronunciata con l'ordinanza n. 3060, dell'8 febbraio scorso, giungendo a conclusioni simili a quelle raggiunte nell'ordinanza in commento. Peculiarità del caso oggetto di giudizio era che l'Ufficio, a seguito di una «ispezione istantanea» della Guardia di finanza, non aveva adempiuto all'obbligo di redazione e consegna del Pvc previsto l'art. 52 del decreto Iva (dpr n. 633/1972) e dall'art. 33 del decreto sull'accertamento (dpr 600/1972).

Poiché, da tale consegna decorre il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla disposizione statutaria di qua, la Suprema Corte ha confermato l'illegittimità dell'atto impositivo emesso in quanto, in mancanza di redazione dell'atto conclusivo delle indagini, «deve affermarsi come mai iniziata la stessa decorrenza del termine dilatorio in questione».



La sentenza sul sito www.italioggi.it/documenti

BREVİ

Nuovi assunti al ministero della giustizia: 1.024 idonei del concorso a 800 posti per assistente giudiziario saranno infatti a Roma, fino a venerdì 16 marzo prossimo, per scegliere la sede di destinazione e firmare il contratto di assunzione. Prenderanno possesso il prossimo 26 aprile. Si tratta del secondo scorrimento della graduatoria del concorso (nel quale sono ricompresi 24 posti liberati a seguito di rinuncia nelle precedenti tornate), dopo i 601 che hanno preso servizio a inizio febbraio. Assunzioni finanziate con la Legge di stabilità 2018 e autorizzate dal decreto firmato dai ministri Orlando e Madia del 31 gennaio scorso.

Indette per il 20 maggio prossimo le elezioni per la nomina degli undici magistrati tributari componenti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A prevederlo è il decreto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria 7 marzo 2018 pubblicato sulla G.U. n.59 di ieri.

Il mondo delle imprese si schiera al fianco del Comune di Milano nella sua battaglia legale contro l'assegnazione dell'Agenzia europea per il farmaco ad Amsterdam. La Camera di commercio e le associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale hanno infatti chiesto di intervenire nelle due cause promosse da Palazzo Marino in sede europea: quella principale, per ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea sull'assegnazione dell'Enna ad Amsterdam, e quella d'urgenza, mirata a chiederne la sospensione.

Sulla G.U. n. 58 del 10 marzo scorso è stato pubblicato il dpr 20 dicembre 2017, n. 239 «Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE».

Sarà siglato domani presso il Comando regionale della Guardia di finanza della Lombardia a Milano, il protocollo d'intesa tra la Gdf e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lombardo (Cnsas), al fine di consolidare e potenziare la collaborazione tra le parti nelle attività operative di soccorso in montagna e negli ambienti impervi.

Omessi versamenti Iva, i decreti sono da revocare

L'innalzamento delle soglie di rilevanza penale dei reati di cui agli art. 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000, ad opera del dlgs n. 158 del 2015, ha determinato l'abolizione parziale dei reati di omesso versamento Iva e omesso versamento di ritenute, tale per cui vanno revocati i decreti penali di condanna emessi in epoca anteriore all'intervento legislativo del 2015 ed aventi a oggetto importi «sotto soglia». È quanto ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 10810/2018 di ieri. Il tribunale di Bari in sede di esecuzione, con ordinanza del 31 gennaio 2017 rigettava la richiesta di revoca presentata da un contribuente avverso tre decreti penali di condanna, emessi negli anni dal 2008 al 2010. In particolare, il giudice dell'esecuzione motivava la propria decisione affermando che, l'innalzamento delle soglie di rilevanza penale previste per i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del dlgs 74/2000, avrebbe comportato una successione delle leggi penali nel tempo ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., per cui nessun trattamento di «favor» poteva accordarsi al contribuente ai sensi del comma 2 della norma citata. Avverso l'ordinanza di rigetto, il contribuente adiva la Suprema corte deducendo la violazione del dell'art. 2, comma 2 cp in quanto, contrariamente a quanto statuito dal tribunale, l'innalzamento delle soglie ad opera del dlgs 158/2015, avrebbe determinato non una successione di leggi nel tempo, bensì una vera e propria abolizione dell'elemento costitutivo del reato, rappresentato dalla soglia di punibilità; da ciò deriverebbe l'applicabilità, al caso di specie, del principio di cui all'art. 2, comma 2 cp, con conseguente applicazione della legge più favorevole al reo. Con la sentenza in commento, allineandosi all'orientamento di legittimità prevalente in materia, la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, ribadendo che l'innalzamento delle soglie di punibilità, introdotto dalla Novella del 2015, ha determinato un'abolizione criminis parziale, relativamente alle condotte risalenti a periodi antecedenti al 2015 - aventi ad oggetto importi per i quali, a seguito delle modifiche, operano esclusivamente misure sanzionatorie di tipo amministrativo. In particolare, la Corte ha statuito che «configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali delle suddette disposizioni, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente, poiché ne restringe l'ambito applicativo, rimanendo l'area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collocano al di sopra della nuova soglia».

Stefano Loconte

Sismabonus anche per edifici in affitto

I soggetti Ires possono usufruire dell'agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà (il cosiddetto Sismabonus) anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione. È il chiarimento della risoluzione n. 22/E di ieri, che evidenzia come la detrazione fiscale, introdotta con il dl 63/2013, spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

Edifici sicuri - Il dl 63/2013, modificato da ultimo dalla legge 232/2016, prevede - si legge in una nota delle Entrate - una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l'adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3) individuate dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20/3/2003. Possono accedere all'agevolazione sia i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) a patto che le costruzioni interessate dall'intervento siano adibite a fini residenziali o ad attività produttive. Riguardo a queste ultime, con la circolare 29/2013 l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che sono ricomprese le attività agricole, quelle professionali, quelle produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Con la risoluzione, l'Agenzia specifica che, essendo il Sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone, l'agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l'immobile in base a titolo idoneo non utilizzano l'edificio ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

Come si applica il Sismabonus - La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96 mila euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.



La risoluzione sul sito www.italioggi.it/documenti